



LICEO CLASSICO STATALE "GALILEO"
Via de' Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 – Fax. 055/210973
e-mail: fipc030003@istruzione.it

Regole base dell'attività di alternanza scuola-lavoro
(Approvato dal Collegio dei docenti del 23 giugno 2016)

1. L'attività di alternanza scuola-lavoro (da ora in poi alternanza) è un'attività obbligatoria sulla base della legge 107/2015 che stabilisce che, nell'arco dell'ultimo triennio, ogni studente che frequenta il Liceo deve svolgere un monte ore di almeno 200 ore di alternanza.
2. L'alternanza è un'attività didattica trasversale e attiene pertanto al Collegio docenti, che individua forme e modi di svolgimento, tenuto conto del complesso degli ordinamenti concernenti il tipo di scuola in cui si trova ad operare.
3. Il Collegio dei docenti del Liceo Galileo ha stabilito di dedicare maggiore spazio all'attività di alternanza nel corso del terzo e quarto anno, per consentire agli studenti dell'ultimo anno di concentrarsi sulla preparazione agli Esami di stato.
4. Il percorso triennale, avendo come finalità principale lo sviluppo di competenze trasversali e l'orientamento post-diploma degli studenti, si articola in attività di vario tipo, come formazione in aula, tirocini sia all'interno sia all'esterno della scuola, incontri con gli esperti, visite a enti ed aziende, partecipazione a conferenze e convegni.
5. L'individuazione degli enti esterni alla scuola con i quali intrecciare un rapporto di collaborazione per l'attuazione dell'alternanza è prerogativa del Dirigente scolastico.
6. Nel quadro delle scelte e delle indicazioni stabilite dal Collegio dei docenti, ogni Consiglio di classe individua l'insieme di attività da proporre agli studenti.
7. Gli studenti del Liceo, tramite i loro organi rappresentativi, possono far pervenire al Dirigente scolastico proposte per lo svolgimento dell'attività di alternanza che saranno vagliate dal Collegio dei docenti.
8. Lo svolgimento dei tirocini presso enti esterni si svolge di norma nei periodi di sospensione delle altre attività della scuola. Per lo svolgimento della loro attività in classe i docenti terranno conto dell'attività di tirocinio dello studente.
9. I tirocini non possono essere effettuati presso enti esterni gestiti da familiari fino al quarto grado dello studente o presso enti esterni presso i quali lavorano familiari fino al quarto grado dello studente.
10. La valutazione delle competenze acquisite dallo studente nell'attività di alternanza sono valutate dal Consiglio di classe, nel quadro di regole, modalità e strumenti approvati dal Collegio dei docenti.